DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 11

Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Mediocredito centrale e la Societa' italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attivita', l'Autorita' nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.

Versione in vigore dal 2 maggio 1996, non più in vigore dal 2 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-cooperazione-allo-sviluppo-1996/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it